

**Chiarimenti ai fini della determinazione della quantità strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità.**

### **Articolo 1**

#### ***Criteria per la determinazione del valore della quantità strettamente indispensabile***

- 1.1 Per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, la quantità strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del medesimo provvedimento, è pari al 5% dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto.
- 1.2 Per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano rifiuti speciali e non sono in grado di soddisfare il valore della quantità strettamente indispensabile come individuato dal comma 1.1 e per gli impianti di cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, la quantità strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del medesimo provvedimento, è pari al valore stabilito, per ciascun impianto che, su base annua, utilizza anche idrocarburi, dal Gestore del sistema elettrico sulla base di una relazione tecnica trasmessa dal soggetto titolare dell'impianto al Gestore medesimo, all'Autorità e alla Cassa contenente: i) i valori di progetto della quantità strettamente indispensabile; ii) i valori garantiti dal costruttore dell'impianto o accertati in sede di collaudo, riferiti alle condizioni contrattuali di fornitura dei combustibili utilizzati; iii) l'analisi di eventuali margini di tolleranza rispetto ai predetti valori per tener conto delle condizioni reali di esercizio.
- 1.3 Il valore della quantità strettamente indispensabile, come determinato dai precedenti commi 1.1 e 1.2, può essere superato durante il periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92, nella misura massima pari a ulteriori 5 punti percentuali dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto, senza effetti sui prezzi di cessione.
- 1.4 Agli impianti di cui al comma 1.1, negli anni in cui rispettano il valore della quantità strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.3, si applica il prezzo di cessione di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), caso di  $I_{en} \geq 10$ . Tali impianti non sono pertanto tenuti alla comunicazione del valore dell'indice  $I_{en}$ .
- 1.5 Agli impianti di cui al comma 1.2, negli anni in cui rispettano il valore della quantità strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3, si applicano i prezzi di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), correlati al valore dell'indice  $I_{en}$ .
- 1.6 Negli anni in cui viene superato il valore della quantità strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2 e 1.3 per cause diverse da quelle previste dal

successivo articolo 2, si applicano i prezzi di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto b), correlati al valore dell'indice Ien.

## **Articolo 2**

### ***Variazione del valore della quantità strettamente indispensabile nel corso della vita utile dell'impianto***

- 2.1 I valori della quantità strettamente indispensabile, come determinati ai sensi dell'articolo 1, possono essere modificati dal Gestore del sistema elettrico nel corso della vita utile dell'impianto solo a seguito di atti normativi connessi a limitazioni delle emissioni inquinanti imposti dalle autorità competenti.

## **Articolo 3**

### ***Obblighi informativi***

- 3.1 I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettera d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1.1, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, sono tenuti a trasmettere al Gestore del sistema elettrico, all'Autorità e alla Cassa la relazione di cui all'articolo 1, comma 1.2, entro il termine del 30 novembre 2006 per le convenzioni in vigore alla medesima data o entro la data di stipula per le convenzioni stipulate successivamente alla data del 30 novembre 2006.
- 3.2 I soggetti produttori titolari degli impianti di cui all'articolo 1 sono tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore del sistema elettrico l'eventuale utilizzo di idrocarburi in quantità superiore a quella strettamente indispensabile, come determinata ai sensi dell'articolo 1, e l'eventuale indisponibilità di componenti critici dell'impianto che avessero ad influire sul rispetto di detta quantità o della potenza convenzionata dell'impianto.
- 3.3 I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettera d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, al Gestore del sistema elettrico le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente. Per l'anno in cui termina il periodo di collaudo e avviamento di cui all'articolo 1, comma 1.3, detta comunicazione deve distinguere le suddette quantità ed energie primarie tra il periodo di collaudo e avviamento e il restante periodo dell'anno solare. Tale distinzione deve essere operata anche nei casi di cui all'articolo 2.
- 3.4 Il Gestore del sistema elettrico, sulla base delle comunicazioni di cui al comma precedente, verifica il rispetto della quantità strettamente indispensabile e, se del caso, effettua i recuperi amministrativi conseguenti.